

RACCOMANDATA AR

SPETTABILE

CARRARO F.LLI SRL
VIA BASSA, 1
35011 CAMPODARSEGO -PD

Oggetto:	Aggiornamento dell'Iscrizione/Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	
	Iscrizione n. VE 517	(da citare nella risposta)
	Prot. n. 26331/2011	(da citare nella risposta)

Si trasmette in allegato alla presente, il provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si comunica che la scrivente Sezione nella riunione del 23.11.2011 ha deliberato che, per rifiuti identificati dai codici CER non inseriti nel provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione allegato:

- gli stessi non sono prodotti dall'attività esercitata dall'impresa

Si comunica inoltre che:

- i rifiuti identificati dai codici del capitolo **20.XX.XX** non possono ritenersi prodotti dall'attività esercitata dall'impresa in quanto trattasi di **rifiuti urbani** (*rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione*) il cui **produttore iniziale** (requisito necessario per l'iscrizione ai sensi dell' art. 212 comma 8) non è l'impresa, bensì il cittadino.
- l'attività di "sostituzione pneumatici" (non semplice riparazione senza sostituzione) richiede l'apposita abilitazione nella sezione GOMMISTI degli AUTORIPARATORI ai sensi della legge 122/1992 e pertanto il codice **16.01.03** sarà attribuibile solo in questo caso.

Infine, si fa presente che, vista la normativa attualmente in vigore, la presente iscrizione deve essere **rinnovata ogni 10 anni**, e per il mantenimento della stessa, è sufficiente il pagamento del diritto annuale di iscrizione ai sensi dell'art. 21 del D.M. 406/98, come richiamato nell'art. 212 c. 8 lett. d) del decreto D.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma, o in alternativa ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Distinti saluti.

Il Segretario della Sezione Regionale
Dr. Marco Casadei



Via Forte Marghera, 151 - 30173 Mestre Venezia - Tel. +39 041 5349940 Fax +39 041 786150 - email: albo.smallitori@ve.camcom.it

Iscrizione N: VE00517
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. 26331/2011 del 28/06/2011 presentata dall'impresa **CARRARO F.LLI S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 23/11/2011.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **CARRARO F.LLI S.R.L.** con sede in CAMPODARSEGO (PD), VIA BASSA I, 135 iscritta al registro delle imprese con il numero **00375740289**;

Legali rappresentanti:

CARRARO BRUNO

codice fiscale: CRRBRN50A13L900D

carica: socio

CARRARO ELIO

codice fiscale: CRRLEI40S12L900O

carica: presidente del consiglio di amministrazione



Attività svolta/e

DEMOLIZIONE DI EDIFICI E SISTEMAZIONE DEL TERRENO (DAL 01/07/1980); SCAVIE MOVIMENTO TERRA, LAVORAZIONI MECCANICO AGRICOLE PER CONTO TERZI (DAL 02/05/1974); LAVORI STRADALI O COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA IN GENERE (DAL 01/07/1980); NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI CON O SENZA OPERATORE (DAL 24/03/2004); COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE DA COSTRUZIONE ED IN GENERE PER L'EDILIZIA, SERRAMENTI, PERSIANE AVVOLGIBILI, MATERIALI COLORANTI PER TINTEGGIATURA, ARTICOLI FERRAMENTA E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA, SANITARI E MATERIALI DA INCASSO, LEGNAMI DA COSTRUZIONE, ARTICOLI ORNAMENTALI PER GIARDINO IN CEMENTO, PIETRA E GESSO, RIVESTIMENTI IN GENERE COMPRESA MOQUETTE E SIMILI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI D'OPERA PER L'EDILIZIA (DAL 24/03/2004) RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE (DAL 01/02/2007); COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MATERIALI DI RECUPERO NON METALLICI (DAL 01/02/2007); LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (DAL 06/10/2006)

CARRARO F.LLI S.R.L.
Numero Iscrizione VE00517
Provvedimento di Modifica

Prof. n.46043/2011 del 29/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 23/11/2011.

Inizio validità: 23/11/2011

Fine validità: 23/11/2021

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02]
[17.09.04]

Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti non pericolosi:

AD12381
BS958YY
CM110XJ
CM716XG
DM895DA
PD946256
PDA84722

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di

CARRARO F.LLI S.R.L.
Numero Iscrizione VE00517
Provvedimento di Modifica

Prot. n.46043/2011 del 29/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 29/11/2011

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

CARRARO F.LLI S.R.L.
Numero Iscrizione VE00517
Provvedimento di Modifica

Prot. n.46043/2011 del 29/11/2011

